

COMUNE DI POZZALLO

PROVINCIA DI RAGUSA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione Consiliare n. 48/CS del 10.11 1995

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per i titoli autorizzativi previsti dal presente regolamento

CAPO II - DISCIPLINA DELL'USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 Occupazione di suolo pubblico

Art. 5 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Art. 6 Trasporto di rottami e di detriti

Art. 7 Collocamento di ombrelloni, tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 8 Installazione di tende solari

Art. 9 Installazione di vetrine

Art. 10 Esposizione di merci all'esterno dei negozi

Art. 11 Commercio su aree pubbliche

Art. 12 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Art. 13 Installazioni di chioschi ed edicole

Art. 14 Divieto di giochi su suolo pubblico

Art. 15 collocamento di condutture

CAPO III - NETTEZZA DEL CENTRO ABITATO

Art. 16 Disposizioni di carattere generale

Art. 17 Obblighi dei concessionari di occupazione

Art. 18 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

Art. 19 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

Art. 20 Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche

Art. 21 Divieto dell'esercizio di attività lavorative su aree pubbliche

Art. 22 Pulizia delle vetrine

Art. 23 Disposizioni riguardanti gli animali

Art. 24 Divieto di getto di opuscoli o foglietti

Art. 25 Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV - DECORO DEL CENTRO ABITATO

Art. 26 Manutenzione degli edifici

Art. 27 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

Art. 28 Spolveramento di panni e tappeti

Art. 29 Bagni

Art. 30 Pattumiere e recipienti con rifiuti

Art. 31 Viali e giardini pubblici

Art. 32 Vasche e fontane

Art. 33 Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico

CAPO V - DECORO DEL CENTRO ABITATO

- Art. 34 Inquinamento acustico
- Art. 35 Esercizio di arti, di industrie e di mestieri, insalubri o incomodi
- Art. 36 Impianti di macchinari
- Art. 37 Industrie insalubri di I classe
- Art. 38 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 39 Rumori nei locali pubblici e privati
- Art. 40 Uso di strumenti sonori
- Art. 41 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 42 Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 43 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Art. 44 Suono delle campane
- Art. 45 Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 46 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
- Art. 47 Carovane di nomadi

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NELL'ABITATO

- Art. 48 Detenzioni di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 49 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 50 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 51 Animali pericolosi – cani
- Art. 52 Strumento da taglio
- Art. 53 Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 54 Lavori su vie e piazze
- Art. 55 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 56 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 57 Materiale di demolizione
- Art. 58 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 59 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 60 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art. 61 Veicoli adibiti al servizio pubblico- norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 62 Vendita e scorta delle merci
- Art. 63 Chiusura per ferie

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 64 Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 65 Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 66 Lustrascarpe

Art. 67 Addetti al trasporto bagagli

CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 68 Cortei funebri

Art. 69 Processioni – Manifestazioni

CAPO XI - SANZIONI

Art. 70 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 71 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 Disposizioni transitorie

Art. 73 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo le disposizioni dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana di cui al D.L.P. Reg. 29 ottobre 1955. n. 6, al D.P. Reg. 29 ottobre 1957, n. 3, approvate con L.r. 15 marzo 1963, n. 16 e L.r. 6 marzo 1986, n. 9 per come successivamente modificate ed integrate, anche dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per come recepita dalla L.r. 11 dicembre 1991, n. 48.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi provati soggette a servitù di pubblico uso ed aperte al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art 2 Vigilanza per le applicazione delle norme di Polizia Urbana

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti in via principale dalla polizia municipale e poi dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per i titoli autorizzativi previsti dal presente regolamento

Le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, le licenze, i permessi, previsti dal presente regolamento, saranno rilasciati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazione permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azioni intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando i benefici concessi;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 5 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazione di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tale casi di necessità o ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico per più di 12 ore occorre ottenere, previo parere del comando di Polizia Municipale, uno speciale permesso del Sindaco, il quale può subordinarne la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Nel caso la durata delle operazione fosse limitata a meno di 12 ore il permesso sarà rilasciato dal comando di polizia municipale con l'osservanza delle stesse condizioni.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, il Sindaco provvederà direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 6 Trasporto di rottami e di detriti

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno m. 500 dal centro abitato, per come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, e devono essere realizzati nel rispetto dell'art. 63 del vigente regolamento edilizio e delle altre norme speciali in materia.

Art. 7

Collocamento di ombrelloni, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, ed aree soggette a pubblico passaggio può essere concessa per la collocazione di ombrelloni, tavoli, sedie, piante ornamentali, davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi, le banchine e tutte le aree pubbliche possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal codice della strada, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Il Sindaco può negare la concessione anche qualora le misure minime fossero rispettate quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, sempre puliti.

Art. 8

Installazione di tende solari

L'installazione di tende solari aggettanti sullo spazio pubblico è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ai sensi dell'art. 24 del vigente regolamento edilizio Comunale.

Per quelle delle porte e delle vetrine dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non dovrà superare la metà della larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a m. 2,50 così come previsto dall'art. 68 del Regolamento Edilizio.

Per quelle dei piani superiori la sporgenza non dovrà superare la larghezza della luce del balcone su cui sono installate.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e dei portici, sarà caso per caso stabilito, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 9 Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili aggettanti sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 10 Esposizioni di merci all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci, all'esterno dei negozi, sono vietate. Fanno eccezione quelle conseguenti alla esposizioni dei prodotti ortofrutticoli su banchetti appoggiati al fronte del negozio a larghi non più di m. 0,60, le quali sono soggette all'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 7 del presente regolamento.

Art. 11 Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla L. R. n. 18 del 1° marzo 1995 e per quanto non previsto in essa dalle Legge 28.03.1991, n. 112 e dal relativo regolamento di esecuzione, ed è consentito soltanto sulle aree individuate e con le modalità e i limiti indicati nel provvedimento sindacale di cui all'art. 8 L. R. n. 18/1995.

Art. 12 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P. S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi, tribune o stand per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso del Sindaco, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte di tecnici privati abilitati o, in

mancanza, dei tecnici comunali ed essere munita del certificato di regolare esecuzione dell'impianto elettrico ai sensi delle norme vigenti.

Art. 13

Installazione di chioschi, edicole e tettoie

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento, e secondo le prescrizioni degli artt. 24 e 79 del vigente regolamento edilizio comunale.

E' vietata l'occupazione di suolo pubblico con tettoie anche se prospicienti esercizi pubblici o commerciali.

Art. 14

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli sia di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

E' vietato sulle carreggiate e sui marciapiedi l'uso di pattini e trampoli.

E' vietato lanciare sassi o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano sia con qualsiasi altro strumento.

Art. 15

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, etc., sono concessi in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservate efficienti in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente e a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, sia i seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui sarà iniziato il lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, al giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 16 Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico od anche i luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

Art. 17 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' fatto obbligo agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di mantenere lo stesso sempre pulito.

Art. 18

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 19

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 20

Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici od aperti al pubblico il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni di veicoli di qualsiasi genere, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 21

Divieto dell'esercizio di attività lavorative su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico o su aree soggette ad uso pubblico.

Art. 22

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, della chiusura serale sino alle ore 09.30 del mattino.

Art. 23

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, animali da cortile con o senza gabbione.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 24

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Art. 25

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 26

Manutenzione degli edifici

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari dei fabbricati sono responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Il vigente regolamento edilizio al Capo V detta le norme per il decoro e l'estetica degli edifici.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulla porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti e i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art. 27

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e sui luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 28

Spolveramento di panni e tappeti e innaffiamento vasi da fiori

E' vietato scuotere spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 08.00 sino alle ore 10.00 del mattino.

E' vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare in conventi igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre e balconi deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico sui muri o sui ballatoi sottostanti.

Art. 29

Bagni

Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazioni aperti alla vista del pubblico l'attività è regolata dalle norme stabilite dall'autorità comunale o marittima, secondo le rispettive competenze, e rese note con ordinanze.

Art. 30

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

Art. 31

Viali e giardini pubblici

Nei viali e nei giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli o altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con la museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento al reflusso dell'acqua di vasche e fontane;

- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi irregolarmente sulle panche o sedie;
- d) guastare sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- h) accedere o trattenersi all'interno dei giardini pubblici durante o dopo l'orario dei chiusura degli stessi.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, di biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, di automobiline o veicoli a pedale o a batterie, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della città.

Art. 32 Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o attingere, con qualunque sistema, acqua da esse.

Art. 33 Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o sulle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 34

Inquinamento acustico

Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 concernente i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, a migliore tutela della pubblica quiete vengono stabilite le norme seguenti.

Art. 35

Esercizio di arti di industrie e di mestieri, insalubri o incomodi nel centro abitato

Chi all'interno del centro abitato, per come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare tali mestieri nei giorni festivi e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle 07.00 del mattino successivo nei giorni feriali.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di chiese, di uffici pubblici, etc... l'esercizio di mestieri o attività numerose è soggetto a particolari cautele ed a maggiori limitazioni di volta in volta ordinate dal Sindaco.

I servizi tecnici municipali o il servizio di igiene pubblica della U.S.L. , su reclamo di interessati o di ufficio, accettano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi, assegnando un congruo termine, comunque non superiore ad un anno.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono darne comunicazione al Sindaco entro il termine di sei mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche, che dovessero essere indicate, nel termine di sei mesi decorrenti dalla richiesta di modifica.

Tale termine è di un anno quando sia stato disposto o previsto il trasferimento in altra sede dell'azienda.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 36 Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione predetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata in scala di 1:500 comprendente una zona entro un raggio di non meno di cento metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta sia in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adattate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi e previa acquisizione dei pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale, del servizio di igiene pubblica e del Comando di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze.

Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari scritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, prendendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 37

Industrie insalubri di I classe

E' vietato l'insediamento di industrie insalubri di I classe all'interno del centro abitato.

Art. 38

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni potranno essere usati apparecchi con motori per uso domestico che producono rumore quale quello prodotto da lucidatrici, aspirapolvere, macchine da cucire, ventilatori e simili, di limitata entità e tale, se percepito nell'abitazione contigua, da non arrecare disturbo al vicinato. Tali apparecchi potranno farsi funzionare dalle ore 07,30 alle ore 12,00, dalle ore 15,00 alle ore 21,00.

Il Sindaco ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 39

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che, percepiti dalle abitazioni contigue arrechino disturbi ai vicini, a tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. L'uso nelle abitazioni di strumenti musicali è soggetto anche agli orari indicati dall'art. 38.

Art. 40

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro ai cittadini.

Salvo quanto previsto dal codice della strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 41

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, etc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 42

Venditori e suonatori ambulanti

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuola, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici o in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di m. 300 dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e devono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori musicali o amplificatori della voce o di altri sistemi arrecanti comunque molestia.

Art. 43

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata nel centro abitati la detenzione in abitazioni, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino o risultino comunque molesti.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito è vietato far circolare cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire.

E' fatto obbligo ai proprietari dei cani o di altri animali di raccogliere in idoneo sacchetto ecologico e con apposita paletta gli escrementi depositati dai loro animali sul suolo pubblico.

Art. 44
Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose.

Art. 45
Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possono essere trasferiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 46
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 09,00 e fino alle ore 13,00;
- b) al pomeriggio dopo le ore 17,00 e non oltre le ore 20,00.

Il suono degli apparecchi dovrà però essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicino.

Art 47
Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dal Sindaco.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 48

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nei piani interrati delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i piani interrati abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costituirvi ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti con vetri e di reticolati in ferro a magli fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nelle soffitte sono vietati i depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno e di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Art. 49

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 50

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma senza la licenza dell'Autorità di P.S. e senza la concessione del suolo pubblico da parte del Sindaco.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi.

Art. 51
Animali pericolosi – Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini o determinano paura non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione, né potranno essere detenuti nelle abitazioni se non con l'uso di idonee cautele che ne impediscano la fuga.

I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno altresì essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola, i bulldogs i danesi, i mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Art. 52
Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 53
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti che possono risultare pericolosi, deve in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 54
Lavori su vie o piazze

L'esecuzione di lavori su spazi pubblici o su aree prospicienti è subordinata al collocamento di reti o di altri ripari atti ad impedire che sia arrecata molestia ai passanti.

Art. 55
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Il Sindaco può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 56
Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sulla pavimentazione dei portici o dei marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all'Ufficio Tecnico Comunale.

Uguale obbligo e fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 57
Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 58
Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 59

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le brocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 60

Illuminazione dei portici delle scale e degli ambiti

I portici, le scale, gli ambiti dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminati fino all'alba.

Art. 61

Veicoli adibiti a servizio pubblico

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti a servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o a fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, chiedere l'elemosina;
- 14) nelle vetture è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi. Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 15) mantenersi, vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 16) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 17) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 62 Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci anche se richieste in misura minima.

I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 63 Chiusura per ferie

Ove si verifichi la chiusura di più dell' 80% degli esercizi di vendita di generi alimentari, o di somministrazione di alimenti e bevande, il Sindaco dispone con ordinanza turni di apertura tali da garantire che almeno il 20% di tali esercizi sia in attività.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 64 Requisiti dei carretti adibiti alla vendita

I veicoli amano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1,20 compresi i mozzi delle ruote.

CAPO IX
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 65
Esercizio di mestieri girovaghi

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

Art. 66
Lustrascarpe

I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta ed il sedile.

Art. 67
Addetti al trasporto bagagli

Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione " portabagagli ". Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.

Gli addetti al trasporto bagagli in servizio all'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno.

CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 68
Cortei funebri

Il corteo funebre, muovendo dall'abitazione del defunto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovrà percorrere l'itinerario più breve, rispettando la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo della cerimonia funebre, al termine della quale il corteo deve essere sciolto.

E' fatto obbligo all'organizzatore del servizio funebre di dare tempestivamente avviso al comandi di polizia municipale dell'orario di svolgimento del corteo e di concordare preventivamente l'itinerario.

Il sindaco può derogare a quanto stabilito al comma primo con ordinanza motivata.

Art. 69
Processioni – manifestazioni

Le processioni religiose o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI
SANZIONI

Art. 70
Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali, sottoufficiali ed agenti di Polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Esse saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di £ 4.000 ed un massimo di £ 1.000.000.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione o, se questa non vi è stata, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato nelle mani dell'agente accertatore o direttamente presso il comando di Polizia Municipale o a mezzo conto corrente postale, soltanto per le violazioni previste dai seguenti articoli e con il pagamento della somma a fianco di essi indicata:

A) artt. 5, 14, 21, 22, 27, 61 punti 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 e 17..... £. 50.000
(lire cinquantamila)

B) artt. 6, 7 ultimo comma, 8, 9, 10, 19, 28, 30, 31, lettere b,c, e, 32, 33, 38, 39, 43, 58, 60, 61 punti 1, 7 e 13, 64, 65£. 100.000
(lire centomila)

C) artt. 12, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 31 lettere a, d, f, g, h, 35, 40, 41, 42, 46, 50, 52, 53,, 54, 55, 57, 61 punti 6, 8, 9, 10, 11 e 12, 68, 69£. 200.000
(lire duecentomila)

D) artt. 13 ultimo comma , 15,36,37,45,48,49,51,56,59,62.....£. 500.000
(lire cinquecentomila)

Nel caso di mancato pagamento per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.

689, con la determinazione della somma da pagare che nel minimo, non potrà essere inferiore, rispettivamente per le violazioni indicate alle lettere:

- A) a £ 100.000 (lire centomila)
- B) a £ 200.000 (lire duecentomila)
- C) a £ 300.000 (lire trecentomila)
- D) a £ 600.000 (lire seicentomila)

Art. 71

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art 72

Disposizioni transitorie

Nel primo anno di vigenza del presente regolamento il Sindaco può, a domanda, prorogare la validità delle autorizzazioni già rilasciate che risultassero difformi alle prescrizioni di esso.

Art. 73

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli artt. 45 e 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

